

Susanna Granello

***PROBLEMATICHE PROCEDURALI CORRELATE
ALL'ACQUISIZIONE DELLE COPERTURE
ASSICURATIVE***

Maggio 2016

Sommario

Elaborazione degli adempimenti preliminari

- 1) Quadro normativo: soglie del nuovo Codice Contratti pubblici (D.Lgs. N.50 del 18/04/2016) e Regolamento di Contabilità.
- 2) Criticità nel processo di acquisizione:
 - ✓ Le "ripetizione" e "rinnovo" contrattuale. Casi di applicabilità e divieti.
 - ✓ Conseguenze legali derivanti dall'uso di un capitolato "fotocopia". Elementi distintivi e riconoscibilità.
 - ✓ Requisiti di legge dell'operatore economico offerente (art. 80 CCdP) e verifiche obbligatorie.
 - ✓ Pubblicità Legale e Trasparenza. Regole per l'accesso agli atti.

L'intermediario assicurativo

- ✓ Cosa fa e chi è il broker.
- ✓ La procedura di scelta del broker e la stipula del contratto.
- ✓ I requisiti del broker ex art. 80 CCdP.
- ✓ L'affidabilità del broker e la tutela della scuola.

Le soglie del Codice e del regolamento di contabilità

Art. 33 DI 44/2001 (Interventi del Consiglio di istituto nell'attività negoziale)

Il Consiglio di istituto delibera in ordine:

c) all'accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale;

h) **all'eventuale individuazione del superiore limite di spesa di cui all'articolo 34, comma 1;**

Art. 34 DI 44/2001 (Procedura ordinaria di contrattazione)

.....omissis

4. E' sempre possibile il ricorso alle procedure di gara disciplinate dalle norme generali di contabilità dello Stato.

5. Le istituzioni scolastiche sono tenute ad osservare le norme dell'Unione Europea in materia di appalti e/o forniture di beni e servizi.

Le soglie del Codice e del regolamento di contabilità

	<i>valore preventivamente stimato, iva esclusa</i>	<i>Procedura di affidamento</i>	<i>norma</i>
A	inferiore ai 2.000 €	Diretta, senza necessità di più preventivi	art 34 D.I. 44/2001
B	eccedente € 2.000, ma inferiore a € 40.000	procedura di contrattazione ordinaria, previa chiamata diretta di almeno tre operatori economici (3 preventivi)	art 34 D.I. 44/2001
C	eccedente € 40.000, ma inferiore alla soglia comunitaria attualmente vigente di € 135.000	procedura previa consultazione di almeno cinque operatori economici (5 preventivi)	art. 125 d.lgs 50/2016
D	eccedente € 135.000	integrale applicazione delle regole del Codice Contratti per l'affidamento dei contratti di appalto sopra la soglia comunitaria	d.lgs 50/2016

Criticità nel processo d'acquisizione

1. Impossibilità di valutazione (non conoscenza delle statistiche in materia, custodite da compagnie/agenti);
2. Mancato inquadramento del rischio (registro degli infortuni, ma non registro degli indennizzi liquidati) ;
3. Eterogenea contrattazione one to one (non in rete): polverizzazione e disomogeneità della domanda.

Conseguono:

- Contatto assicurativo dal premio forfettario costituito sempre dalle stesse clausole, senza variabilità della componente alunni /studenti in termini numerici, e non solo, ed alla mutabilità del POF.
- Garanzie con limitazioni sui rischi statisticamente più rilevanti (microinvalidità, danno odontoiatrico ed estetico, massimali catastrofali RC e infortuni,...).
- Spreco di risorse su garanzie inutili (es. tutela legale) o illecite (Rc patrimoniale del DS/DSGA) .
- Adattamento delle scuole alle disposizioni dell'assicuratore (es. adozione *bandi fotocopia*, rinnovi automatici a scadenza, nessuna verifica dei requisiti generali e speciali, gestione sinistri, etc.).
- Scarso potere contrattuale.
- Informative poco chiare sullo stato dei sinistri e archiviazione non puntuale/rigorosa della documentazione (Avvocature dello Stato)

Ripetizione e rinnovo contrattuale.

Procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara

"per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all'operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale dalla medesima stazione appaltante, a condizione che tali servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta" (*ex art. 57, comma 5/b d.lgs 163/2006*);

"E' in ogni caso vietato il rinnovo tacito dei contratti aventi ad oggetto forniture, servizi, lavori, e i contratti rinnovati tacitamente sono nulli." (*art. 57, comma 7 d.lgs 163/2006*).

Ripetizione e rinnovo contrattuale.

Casi di applicabilità e divieti

T.A.R. Lombardia Brescia, Sentenza 22/10/2009 n° 1775:

"In epoca recente dunque sia il diritto comunitario che il diritto nazionale hanno definitivamente privilegiato la procedura ad evidenza pubblica come strumento di aggiudicazione dei contratti, atteso che detto sistema di affidamento è più conforme ai principi di legalità, imparzialità, buon andamento ai quali per dettato costituzionale deve ispirarsi l'amministrazione pubblica. Detti principi generali dell'ordinamento (nazionale e comunitario) hanno trovato un ulteriore momento di emersione nel diritto positivo con l'art. 57 D. Lgs. 12/4/06 n. 163.

*L'art. 57 comma 7 del Codice dei contratti, in particolare, **non fonda** una nuova ipotesi di generale rinnovabilità dei contratti di servizi consistente nella ripetizione di servizi analoghi a quelli affidati all'esito di una gara, ma si riferisce **soltanto ad eventuali esigenze** di servizi analoghi (distinti dai servizi complementari) sopravvenute nel triennio successivo alla stipula del contratto, le quali devono essere espressamente previste nel bando originario, anche ai fini dell'esatta determinazione dell'importo che si riflette sulla disciplina concretamente applicabile (in riferimento alla cd. soglia comunitaria)."*

Capitolato "fotocopia"? Conseguenze legali

(art 353 c.p. Turbata libertà degli incanti / Art. 353-bis Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente)

Corte di cassazione - Sezione VI penale - Sentenza 1° gennaio 2015 n. 1

Nella condotta sanzionabile penalmente rientrano tutti gli atti che condizionano il *"procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente"*.

Per contrastare con maggiore efficacia il fenomeno della turbativa d'asta, che può comprendere anche il procedimento di formazione del bando di gara, condizionandone il contenuto in modo tale che un determinato soggetto può essere favorito nella aggiudicazione ancora prima dell'apertura, la disposizione *"ha introdotto un nuovo reato di pericolo che, affiancando l'originario modello tipizzato dall'articolo 353 Codice penale, tende a reprimere le condotte di turbativa poste in essere antecedentemente alla pubblicazione del bando"*.

"Ne discende che l'ambito di applicazione della nuova disposizioni si estende a qualsiasi forma di aggiudicazione che prescinda dalla celebrazione di una gara e alla stessa fase di selezione dello strumento di aggiudicazione, oltre che a tutte quelle situazioni in cui l'attività illecita si risolva nella stessa elusione del rispetto di una regolare procedura concorrenziale".

Ripetizione e rinnovo contrattuale.

Casi di applicabilità e divieti

T.A.R. Lombardia Brescia, Sentenza 22/10/2009 n° 1775:

"In epoca recente dunque sia il diritto comunitario che il diritto nazionale hanno definitivamente privilegiato la procedura ad evidenza pubblica come strumento di aggiudicazione dei contratti, atteso che detto sistema di affidamento è più conforme ai principi di legalità, imparzialità, buon andamento ai quali per dettato costituzionale deve ispirarsi l'amministrazione pubblica. Detti principi generali dell'ordinamento (nazionale e comunitario) hanno trovato un ulteriore momento di emersione nel diritto positivo con l'art. 57 D. Lgs. 12/4/06 n. 163.

*L'art. 57 comma 7 del Codice dei contratti, in particolare, non fonda una nuova ipotesi di generale rinnovabilità dei contratti di servizi consistente nella ripetizione di servizi analoghi a quelli affidati all'esito di una gara, ma si riferisce **soltanto ad eventuali esigenze** di servizi analoghi (distinti dai servizi complementari) sopravvenute nel triennio successivo alla stipula del contratto, le quali devono essere espressamente previste nel bando originario, anche ai fini dell'esatta determinazione dell'importo che si riflette sulla disciplina concretamente applicabile (in riferimento alla cd. soglia comunitaria)."*

Requisiti generali e speciali dell'operatore economico (artt. 80 CCP) e verifiche obbligatorie

" ... assicurare che non partecipino alle gare, né stipulino contratti con le amministrazioni pubbliche, società per le quali non siano attestati i previsti requisiti di idoneità morale in capo ai soggetti aventi un potere condizionante le decisioni di gestione della società ... (TAR Lombardia sentenza 28 gennaio 2016)



Idoneità di un operatore economico:

- *il profilo soggettivo*: la stazione appaltante/istituzione scolastica deve contrattare soltanto con soggetti che siano moralmente affidabili;
- *il profilo oggettivo*: la stazione appaltante/istituzione scolastica deve contrattare con soggetti che diano prova di avere la necessaria **competenza** sia **tecnica** sia **professionale** per eseguire l'appalto messo in concorrenza, nonché la **capacità economica e finanziaria** per anticipare i costi necessari all'esecuzione.

Pubblicità Legale e Trasparenza (Art 29 CCP)

Regole per l'accesso agli atti



AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

**ORGANIZZAZIONE E
ATTIVITA' DELLA
SCUOLA (compresi i
provvedimenti
adottati)**

**OBBLIGHI CONCERNENTI
LE PRESTAZIONI
OFFERTE E I SERVIZI
EROGATI DALLA SCUOLA**

**CONTRATTI PUBBLICI DI
LAVORI, SERVIZI E
FORNITURE**

**Uso delle risorse
finanziarie**

PUBBLICITA' LEGALE

**Delibere oo.cc.
Bandi e Avvisi
Graduatorie
Esiti scolastici**

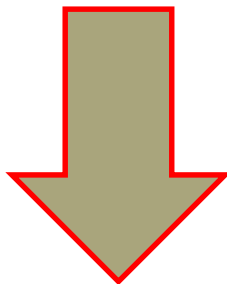
Best Practices

1. **Analizzare** il rischio in maniera completa ed esaustiva (*rischio culpa in eligendo*)
2. **Adottare** procedure (di gara) efficaci, efficienti e a norma, elaborando un capitolato che rispetti gli obblighi di imparzialità, efficacia e trasparenza nell'interesse della P.A, dell'utenza e degli offerenti (*rischio ricorsi*).
3. **Individuare** criteri matematici di aggiudicazione coordinati e congrui - Allegato P dPR 207/2010 temporaneamente ancora in uso - (*rischio ricorsi, ...*).
4. **Comparare** le offerte con criteri matematici oggettivi basati sul rischio reale per individuare le max. coperture dei rischi possibili (*rischio ricorsi*).
5. **Monitorare** la gestione dei sinistri ed adottare una procedura di gestione semplice e trasparente (*rischio contenzioso*).

I criteri di aggiudicazione

Le scuole adottano ancora una di queste procedure anomale?

- **Comparazione informale senza gara** (semplice comparazione di offerte pubblicitarie giunte spontaneamente)???
- Uso di **documentazione di gara incompleta**, assenza di criteri matematici di valutazione (viziati da illogicità ed eccesso di discrezionalità)???
- Utilizzo acritico di **capitolati tecnici fotocopia** pubblicati da riviste specializzate o prodotti dagli stessi offerenti???



I criteri di aggiudicazione

La scuola deve rispettare i principi previsti dal nuovo Codice dei contratti adottando:

Criteri Qualitativi, relativi ad elementi dell'offerta che non possono essere espressi in numeri, ad esempio le Condizioni Contrattuali.

Criteri Quantitativi, relativi ad elementi dell'offerta che possono essere espressi in numeri, ad esempio massimali, limiti, sottolimiti e franchigie.

I Criteri di Aggiudicazione DEVONO essere coordinati perfettamente con il Capitolato Speciale d'Oneri per poter misurare, valutare, stimare la bontà delle singole offerte sia da un punto di vista Tecnico sia Economico.

I criteri di aggiudicazione

Art. 81. Criteri per la scelta dell'offerta migliore (art. 53, direttiva 2004/18; art. 55, direttiva 2004/17; art. 19, d.lgs. n. 358/1992; art. 21, legge n. 109/1994; art. 23, d.lgs. n. 157/1995; art. 24, d.lgs. n. 158/1995)

1. *Nei contratti pubblici, fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative alla remunerazione di servizi specifici, la migliore offerta e' selezionata con il **criterio del prezzo più basso** o con il **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa**.*
2. *Le stazioni appaltanti scelgono, tra i criteri di cui al comma 1, quello più adeguato in relazione alle caratteristiche dell'oggetto del contratto, e **indicano nel bando di gara** quale dei due criteri di cui al comma 1 sarà applicato per selezionare la migliore offerta.*
3. *Le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.*

I criteri di aggiudicazione

Errata impostazione matematica dei singoli criteri:

Appiattimento: i criteri sono troppo modesti e la richiesta viene agevolmente rispettata da tutti gli offerenti che ottengono tutti il punteggio più alto possibile; in questo modo non è possibile discriminare l'offerta migliore e ci si potrebbe (!!)

Sterilizzazione: ponderazione troppo alta/formula sbagliata, un singolo o un piccolo gruppo di criteri ottengono dei risultati talmente elevati che rendono influenti i risultati di tutti gli altri criteri.



Il parametro di riferimento deve essere oggettivo, cioè deve avere la minore discrezionalità possibile.

Per la copertura infortuni: Tabelle del Danno Biologico dei Tribunali,

Per il danno ai denti: Tabella ANDI (Associazione Dentisti),

Per il danno estetico: tabella L. 38/2000 ... etc, etc, ...



dPR 05.10.2010, n. 207 - Allegato P

**CONTRATTI RELATIVI A FORNITURE E A ALTRI SERVIZI: METODI DI
CALCOLO PER L'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA**

I criteri di aggiudicazione

dPR 05.10.2010, n. 207 – Allegato P

Contratti relativi a forniture e a altri servizi: metodi di calcolo per l'offerta economicamente più vantaggiosa

"Il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa può essere effettuato utilizzando a scelta della stazione appaltante uno dei seguenti metodi indicati nel bando di gara o nella lettera di invito:

I) uno dei metodi multicriteri o multiobiettivi che si rinvencono nella letteratura scientifica quali, ad esempio, il metodo analitic hierarchy process (AHP), il metodo evamix, il metodo technique for order preference by similarity to ideal solution (TOPSIS), metodi basati sull'utilizzo del punteggio assoluto.

II) la seguente formula:

$$C(a) = \sum_{i=1}^n [W_i * V(a)_i] \quad \text{dove:}$$

$C(a)$ = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

$V(a)_i$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

$\sum$ = sommatoria.

I coefficienti $V(a)_i$ sono determinati:

a) per quanto riguarda gli elementi di natura qualitativa, attraverso:

1. la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, calcolati da ciascun commissario mediante il «confronto a coppie», seguendo le linee guida riportate nell'allegato G;
2. la trasformazione in coefficienti variabili tra zero ed uno della somma dei valori attribuiti dai singoli commissari mediante il «confronto a coppie», seguendo le linee guida riportate nell'allegato G;
3. la media dei coefficienti, calcolati dai singoli commissari mediante il «confronto a coppie», seguendo il criterio fondato sul calcolo dell'autovettore principale della matrice completa dei suddetti confronti a coppie;
4. la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari;
5. un diverso metodo di determinazione dei coefficienti previsto nel bando di concorso o nella lettera di invito."

I criteri di aggiudicazione. ALERT!!!

Nella individuazione delle priorità valutative sarà necessario conferire maggior peso ponderale alle garanzie a più alto rischio di contenzioso tra famiglie e Amministrazione:

- 1. Microinvalidità Permanente entro i primi 5 punti percentuali** (95,4% della casistica contro lo 0,001% del Massimale I.P. generalmente valorizzato). Questa garanzia è prioritaria nelle scuole superiori.
- 2. Tabella ANDI** (Associazione Nazionale Dentisti Italiani) e **anticipazione spese ricostruttive future** per danno ai denti. Garanzia indispensabile nelle scuole dell'obbligo;
- 3. Danno estetico inteso come Danno Biologico Cicatriziale Residuale** e non come rimborso spese per chirurgia plastica.
- 4. Tolleranza tra Alunni iscritti e paganti.** A seconda del valore attribuito può variare dal 5% al 15%.

Sezioni Unite Corte Cassazione

Ordinanza n. 17586 del 4.09.2015

Concetto di Culpa in Affidando: **rivoluzione**

1. nuova definizione di lesione di interesse legittimo e responsabilità PPAA
2. affida al giudice ordinario la risoluzione delle vertenze.



Giurisprudenza e dottrina prevalenti: le singole persone coinvolte non possono essere legittimati passivi davanti al Tar; la personale responsabilità verrà, in un secondo tempo, decisa davanti alla Corte dei Conti. La caratteristica della responsabilità per danno erariale è che la sua imputazione può avvenire solo per dolo o colpa grave (articolo 2043 cc non prevede distinzione); inoltre il giudice può, a sua assoluta discrezione, applicare il potere riduttivo, concedendo quindi uno sconto sul reale pregiudizio economico subito dal pubblico patrimonio



Stravolgimento

le controversie per culpa in affidando andranno decise davanti al giudice civile: apre la strada anche al coinvolgimento delle singole persone nel processo

Cosa fa e chi è il broker (normativa)

Direttiva 2202/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sulla intermediazione assicurativa

✓ Gli intermediari assicurativi o riassicurativi sono registrati presso un'autorità competente nel loro Stato membro d'origine (dove l'impresa ha la sua sede sociale). Essi possono operare negli altri Stati membri in regime di libera prestazione di servizi oppure attraverso lo stabilimento di una succursale.

✓ La registrazione è subordinata al rispetto di elevati requisiti di professionalità e di competenza, poiché per esercitare l'attività gli intermediari devono avere le necessarie conoscenze e attitudini generali, commerciali e professionali.

✓ Gli intermediari devono essere in possesso di un'assicurazione per la responsabilità professionale per i danni derivanti da negligenza nell'esercizio della loro professione.

Cosa fa e chi è il broker (normativa)

- Il mandato di esplorare il mercato per creare il match ideale tra le esigenze della domanda e le concrete opportunità dell'offerta,
- L'approccio personalizzato e integrato a tutte le problematiche assicurative del mondo scolastico,
- La conoscenza globale e aggiornata, al fine di valutare i rischi e le opportunità del mercato delle assicurazioni scolastiche.
- La retribuzione è una commissione, che il broker è tenuto a dichiarare, versata dalla compagnia assicurativa che si aggiudica il contratto di assicurazione.

Cosa fa e chi è il broker (normativa)

1. *" Il broker selezionato dalla PA, al contrario di ciò che normalmente accade nel settore privato, non potrà scegliere la compagnia di assicurazione cui affidare la copertura dei rischi in quanto anche quest'ultima selezione deve avvenire nel rispetto delle norme di evidenza pubblica e perciò la sua consulenza va limitata alla fase istruttoria della gara e nel contatto con le compagnie, lasciando la scelta del contraente alla scuola, che ne detiene il potere. **Autorità Garante della Concorrenza e Mercato Parere AS875)***
1. *Anche nel caso in cui la remunerazione di tale servizio (di brokeraggio ndr) non viene corrisposta direttamente dagli istituti scolastici il suo costo è di fatto parte del prezzo finale offerto dalle compagnie assicurative. Pertanto, il ricorso alla gara appare rilevante in quanto anche il servizio di brokeraggio è, direttamente o indirettamente, una parte del prezzo finale per la copertura assicurativa richiesta. La scelta del broker deve comunque sottostare alle comuni norme dell'attività negoziale. **T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, sent. 1 marzo 2006 n. 3143***
1. *Pubblica evidenza e no prassi scelta broker e assicurazione in un'unica soluzione **Determinazione n. 2 del 13 marzo 2013**. Questioni interpretative concernenti l'affidamento dei servizi assicurativi e di intermediazione assicurativa. Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 80 del 05.04.2013*

La procedura di scelta

I servizi di assicurazione e quelli di consulenza/intermediazione assicurativa rientrano tra i servizi di cui **all'allegato IIA del d.lgs. 163/2006 (CCP)**; sono quindi soggetti all'applicazione del Regolamento di contabilità scolastica, come integrato dal Codice dei Contratti Pubblici.

L'oggetto del **contratto di brokeraggio** riguarda l'attività di consulenza:

- ☐ **affiancamento** nella scelta della polizza assicurativa, cioè nell'ambito dell'individuazione dei rischi rilevanti e nella conseguente predisposizione delle specifiche tecniche
- ☐ **gestione del rapporto contrattuale** successivamente all'aggiudicazione alla compagnia assicurativa.

Conformemente a quanto proposto dall'AVCP il valore della provvigione del broker si parametra ad una percentuale dei premi pagati e contabilizzati nell'anno precedente, rendendo così certo l'onere figurativo in capo alla scuola, traslato poi sull'assicuratore

Onerosità dell'incarico?

Sentenza n. 179/2008 della Corte dei Conti

"[...]l'entità della provvigione riconosciuta dalle compagnie ai broker, è stata infatti compensata dal mancato versamento pro-quota della provvigione agli agenti assicurativi. Di talché non costituirebbe un ricarico sul premio assicurativo, più di quanto lo sia la provvigione dovuta agli agenti assicurativi... deve assumersi che l'importo delle provvigioni spettanti al broker non fosse riversato dalla compagnia assicuratrice sui premi... i compiti specialistici svolti dal broker non rientravano nelle normali mansioni amministrative espletabili dai funzionari dell'ente, in quanto si trattava di attività complessa che richiedeva alta professionalità specifica di cui non disponeva l'ente e i cui costi sono stati nel caso di specie risparmiati... Anche per tale via, è dunque da escludere una specifica onerosità del contratto, legata alla presenza del broker.[...]"

ANIA (Associazione Nazionale Imprese di Assicurazione) in sede di Audizione AVCP 19/09/2012 Questioni interpretative concernenti l'affidamento dei servizi d'intermediazione assicurativa:

"[...] Sotto il profilo del costo del ricorso al broker, riteniamo che, finché vengano seguiti gli usi negoziali (riconosciuti anche dalla giurisprudenza) secondo i quali la provvigione predeterminata dall'impresa nel quadro dei caricamenti è ripartita tra l'agente e il broker, l'intervento del broker medesimo non incida in termini di aggravio sul costo dell'appalto.[...]"

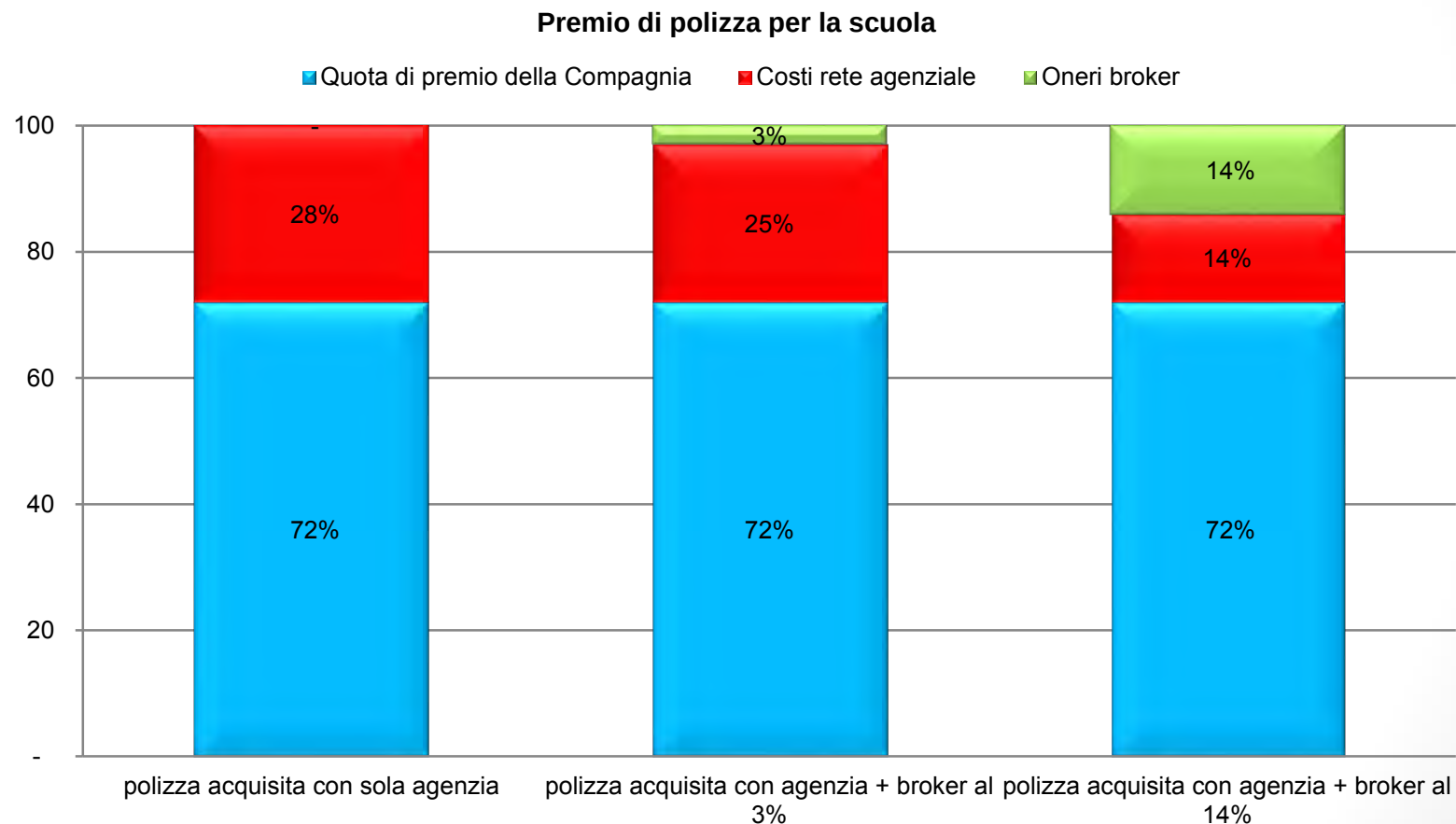
Il costo del broker

A maggior chiarimento di questo concetto simuliamo la dinamica di acquisto di una polizza da parte di un'Istituzione Scolastica in tre diversi scenari:

- acquisto intermediato dalla sola agenzia;
- acquisto intermediato dall'agenzia e da un broker che opera al 3%;
- acquisto intermediato dall'agenzia e da un broker che opera al 14%.

Il costo del broker

Ripartizione commissioni broker/agente



Procedura di scelta del broker

La scelta del broker avviene ad **affidamento diretto**, senza procedura comparativa, in quanto il valore raramente supera la soglia di 2000 €. Questi passaggi devono essere formalizzati in un **dispositivo del dirigente scolastico**, adottato prima dell'affidamento del servizio di brokeraggio. Qualora il valore complessivo dell'appalto di brokeraggio, calcolato come sopra, superi la soglia dell'affidamento diretto (2.000 euro), è opportuno l'invito di almeno tre operatori, per gli importi tra i 2.000 e i 40.000.

Nell'ipotesi di procedura comparativa con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il Consiglio di Stato rammentava che sussiste violazione dell'art. 83 del d.lgs. 163/2006 in caso di mancata predeterminazione di precisi e puntuali criteri per l'attribuzione dei punteggi relativi agli elementi tecnici dell'offerta, dal momento che solo la presenza di criteri sufficientemente puntuali consente la verifica dell'operato della p.a. da parte del privato, nonché l'effettivo esercizio del sindacato di legittimità da parte del giudice amministrativo (Cons. St., sez. III, 18 ottobre 2013 n. 5060).

Stipula del contratto con il broker

Scelto il broker, il rapporto tra la scuola e l'intermediario assicurativo si regola con la stipula di un contratto, i cui contenuti minimi devono prevedere:

- ✓ Oggetto del contratto
- ✓ Prestazioni oggetto del contratto
- ✓ Corrispettivo del servizio
- ✓ Durata del contratto
- ✓ Modalità svolgimento del servizio di brokeraggio e obblighi delle parti
- ✓ Inadempienze e penali
- ✓ Riservatezza
- ✓ Trasparenza
- ✓ Foro competente

Affidabilità del broker e tutela della scuola

- Art. 1176 e 1337 c.c.: **correttezza e responsabilità precontrattuale**;
- Art. 5 comma 3 d.lgs. 206/2005 *Codice del consumo*: **diritto all'informazione**;
- Art.166 d.lgs. 209/2005 *Codice delle assicurazioni*: **diligenza, correttezza e trasparenza**

IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), requisiti di:

1. **Professionalità** (sostenere un esame di ammissione),
2. **Onorabilità** (non aver ricevuto condanne penali o essere stati dichiarati falliti),
3. **Autonomia** (dimostrare di non avere nessun rapporto privilegiato con singole compagnie di assicurazione - Partecipazione max del 20 %),
4. **Garanzia** (copertura assicurativa di responsabilità civile professionale). *Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione*",

Verifica di idoneità del broker

La scelta dovrà in ogni caso essere basata sui criteri che possano rappresentare dei validi indicatori in relazione alle caratteristiche del comparto scolastico come ad esempio:

- Numero di responsabili dell'intermediazione assicurativa (Broker);
- Numero dei consulenti specializzati nel settore scolastico;
- Struttura operativa con competenze legali dedicata;
- Numero di amministrazioni scolastiche assistite nell'ultimo triennio;
- adozione di criteri matematici nella valutazione delle offerte (art. 283 DPR 207/2010 Allegato P);
- adozione di parametri oggettivi di valutazione del rischio (IP, danno denti, danno estetico);

Ma soprattutto:

dichiarazione autografa di terzietà e assenza di qualsiasi legame tra la società di brokeraggio i responsabili dell'intermediazione assicurativa e gli intermediari assicurativi presenti sul mercato (verifica tramite RUI/CCIAA).

Dichiarazione di terzietà del broker

Il sottoscritto _____, nato a _____ (____) il ____/____/____, in qualità di Legale Rappresentante della società _____, con sede legale in _____ (____) Via _____ n° ____ (C.F. e P.IVA _____),

DICHIARA

- che non sussiste e non è mai esistito alcun legame societario tra _____ (Ragione Sociale) e le Compagnie/Agenzie di Assicurazioni presenti sul mercato;
- che _____ (Ragione Sociale), il Legale Rappresentante _____, gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione ed i soci non detengono e non hanno mai detenuto partecipazioni dirette o indirette nel capitale sociale di alcuna Compagnia/Agenzia di assicurazione;
- che nessuna impresa di assicurazione o società controllante un'impresa di assicurazione è detentrica o è stata mai detentrica di una partecipazione diretta o indiretta nel capitale sociale di _____ (Ragione Sociale);
- che nessun legale rappresentante e/o responsabile dell'intermediazione di agenzia assicurativa è detentore o è mai stato detentore di una partecipazione diretta o indiretta nel capitale sociale di _____ (Ragione Sociale);
- che nessuna società fiduciaria è detentrica di partecipazioni dirette o indirette nel capitale sociale o diritti di voto di _____ (Ragione Sociale);
- che nessuno dei responsabili dell'intermediazione di _____ (Ragione Sociale) svolge attività alcuna presso agenzie assicurative o altre società di brokeraggio riconducibili a soggetti operanti nel settore scolastico in veste di offerenti;
- che nessun collaboratore di _____ (Ragione Sociale) iscritto nella sezione E del Registro Unico degli intermediari assicurativi (<https://servizi.ivass.it/RuirPubblica>) risulta operare anche come intermediario per le principali agenzie assicurative che operano nel comparto scolastico.

Il sottoscritto, sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 76 D.P.R. n° 445 del 28/12/2000), dichiara che i dati contenuti nella presente dichiarazione sono veritieri.

